

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Opposizione allo stato passivo: sono ammissibili domande nuove e nuovi accertamenti di fatto?**

La L. Fall., art. 99, nel testo novellato dapprima dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dal D.Lgs. n. 169 del 2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, retto dal principio dell'immutabilità della domanda, onde esclude l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto.

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.2.2015, n. 1857**

...omissis...

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99 (nel testo di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006), artt. 112 e 345 c.p.c., per non avere il giudice del merito considerato che il giudizio di opposizione rimane circoscritto alla domanda proposta dal creditore con la sua istanza di ammissione, mentre la creditrice ha nella specie dedotto una domanda fondata su diversa causa petendi - il contratto del 2004, in luogo di quello del 2005 - con conseguente sua inammissibilità.

Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, non risultando comprensibile se il tribunale abbia considerato idoneo titolo del credito il contratto del 2004 o quello del 2005.

2. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati.

La giurisprudenza è costante nell'affermare la natura impugnatoria dell'opposizione anche nella disciplina intermedia (pur non trattandosi di appello, ma di procedimento autonomo integralmente regolato dalla L. Fall., art. 99).

È stato infatti precisato che la L. Fall., art. 99, nel testo novellato dapprima dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dal D.Lgs. n. 169 del 2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, retto dal principio dell'immutabilità della domanda, onde esclude l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto (Cass. 22 marzo 2010, n. 6900, con riguardo alla domanda riconvenzionale; 8 giugno 2012, n. 9341; 22 marzo 2013, n. 7278).

In particolare, si è da tempo chiarito che, in ipotesi di situazioni soggettive "eterodeterminate", l'identificazione delle stesse è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo e perciò individuatore del diritto che si fa valere (Cass. 6 agosto 1997, n. 7267; 10 ottobre 2003, n. 15142).

Nella specie, il tribunale non si pone affatto, da un lato, il problema del novum, pur in presenza di un credito contrattuale, mentre, dall'altro lato, dopo aver illogicamente affermato omessa la contestazione dell'esecuzione delle prestazioni di un credito pur in sé contestato, argomenta, in modo inadeguato, dall'insufficienza della mera possibilità di rinnovo contrattuale un prolungamento del contratto nell'anno successivo.

3. Il provvedimento impugnato va, dunque, cassato e la causa rinviata innanzi al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

Editrice